



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 10/05/2019 n. 470

Settore IV

4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo

4.2.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. 152/2006, ART. 208 - DITTA ITALMACERO SRL - SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA DELL'ARTIGIANATO 3, FALCONARA MARITTIMA (AN). IMPIANTO PER LA GESTIONE DI RIFIUTI (OPERAZIONI D15-R3-R12-R13). PROVVEDIMENTO N. 20/2019 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 23/2018 DEL 3/5/2018 PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL DIRIGENTE (art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province:
 - o le funzioni relative all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla gestione degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 del D.Lgs. 152/2006;
 - o le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per i suddetti impianti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;
- l'autorizzazione n. 23/2018, emessa con D.D. 434 del 3/5/2018, relativa alla gestione dell'impianto di deposito preliminare (D15) e la messa in riserva (R13) dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, e di recupero (R3-R12) dei rifiuti non pericolosi ubicato in Via DELL'ARTIGIANATO 3 nel comune di FALCONARA MARITTIMA, da parte della ditta ITALMACERO SRL, con scadenza al 28/4/2028, comprensiva dell'autorizzazione agli scarichi idrici, in particolare il paragrafo VI, lett. aa), nel quale è stato prescritto di presentare entro 90 giorni il piano di ripristino ambientale;
- il provvedimento di modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione n. 83/2018, emesso con D.D. 1339 del 14/12/2018, relativa all'aggiunta delle tipologie di rifiuti non pericolosi classificate con i CER 030310-030311-170802, da sottoporre unicamente all'operazione di messa in riserva (R13), senza apportare variazioni ai quantitativi massimi dei rifiuti in stoccaggio;
- la garanzia finanziaria rappresentata da polizza fideiussoria di importo pari a € 100.000 e validità fino al 3/5/2023, più gli ulteriori 2 anni previsti dalla DGR 515/2012;

- il piano di ripristino ambientale trasmesso con Pec pervenuta il 20/11/2018, prot. 32192 del 20/11/2018;
- la nota prot. 34598 del 10/12/2018, con la quale è stata richiesta all'ARPAM la valutazione tecnica suddetto piano;
- la nota prot. 942 del 10/1/2019, prot. Prov. 851 del 10/1/2019, con la quale l'ARPAM ha evidenziato la necessità di apportare modifiche al piano di ripristino;
- il piano di ripristino revisionato, inviato dalla ditta in oggetto il 6/2/2019, prot. 4258 del 7/2/2019;
- il parere prot. 7991 del 11/3/2019, prot. Prov. 7945 del 11/3/2019, con il quale l'Arpam ha chiesto ulteriori modifiche ed integrazioni;
- la pec pervenuta il 27/3/2019, prot. 10388, con la quale la ditta ha inviato quanto richiesto dall'Arpam;
- la valutazione tecnica favorevole dell'ARPAM, trasmessa con nota prot. 14826 del 7/5/2019, prot. Prov. 15242 del 7/5/2019, con le seguenti prescrizioni:
 - a) ricercare, sia per le acque sotterranee che per il suolo/sottosuolo, in aggiunta ai parametri già previsti nel piano di ripristino, tutti i composti inorganici presenti, rispettivamente, alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - b) presentare alla Provincia e all'Arpam, prima della sua esecuzione, un piano di ripristino aggiornato sulla base delle attività svolte nel periodo di esercizio dell'impianto, delle eventuali differenti posizioni di deposito dei rifiuti che si sono modificate nel corso dell'attività, delle differenti tipologie di rifiuti trattati e, conseguentemente, delle differenti sostanze in essi presenti;

RITENUTO:

- che la presente modifica sia di carattere non sostanziale, sia con riferimento all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, che del capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, i cui fattori di tutela presenti nell'area in questione sono già stati valutati con il documento istruttorio prot. 8096 del 22/3/2018 dell'Area Governo del Territorio;
- di approvare il piano di ripristino presentato il 6/2/2019, prot. 4258 del 7/2/2019, con la planimetria inviata il 27/3/2019, prot. 10388, facendo proprie le prescrizioni formulate dall'Arpam;
- di ribadire le prescrizioni in merito all'applicazione del piano di ripristino ambientale contenute nell'autorizzazione n. 23/2018;
- considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTA la D.D. 1135 del 5/11/2018, con la quale è stato affidato all'arch. Sergio Bugatti l'incarico di Alta Professionalità e di titolare dell'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo del Settore IV e sono state delegate alcune funzioni dirigenziali, quali l'adozione di provvedimenti di autorizzazione;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA



Provincia
di Ancona

I. Di modificare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 208, l'autorizzazione n. 23/2018, emessa con D.D. 434 del 3/5/2018, con la quale la ditta ITALMACERO SRL, P. IVA 00707760427, con sede legale in Via DELL'ARTIGIANATO 3, FALCONARA MARITTIMA (AN), è stata autorizzata alla gestione di un impianto per il deposito preliminare (D15) e la messa in riserva (R13) dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, e il recupero (R3-R12) dei rifiuti non pericolosi, mediante l'approvazione del piano di ripristino ambientale presentato il 6/2/2019, prot. 4258 del 7/2/2019, integrato e modificato con la planimetria inviata il 27/3/2019, prot. 10388.

II. Di prescrivere alla ditta in oggetto di:

1. presentare, entro 2 mesi dalla cessazione dell'attività, un piano di ripristino aggiornato sulla base delle attività svolte nel periodo di esercizio dell'impianto, delle eventuali differenti posizioni di deposito dei rifiuti che si sono modificate nel corso dell'attività, delle differenti tipologie di rifiuti trattati e, conseguentemente, delle differenti sostanze in essi presenti, nonché degli eventuali accadimenti verificatisi nell'arco dell'attività;
2. porre in essere, entro 6 mesi dalla cessazione dell'attività, le opere ed azioni previste nel piano di ripristino ambientale, eventualmente aggiornato ai sensi del punto 1, ottemperando alla seguente prescrizione:
 - ricercare, sia per le acque sotterranee che per il suolo/sottosuolo, in aggiunta ai parametri già previsti nel piano di ripristino, tutti i composti inorganici presenti, rispettivamente, alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

III. Di ritenere valido quant'altro previsto dall'autorizzazione n. 23/2018, emessa con D.D. 434 del 3/5/2018 e successive modifiche.

IV. Di prescrivere alla ditta di inviare in originale, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, l'aggiornamento della garanzia finanziaria prestata per l'esercizio dell'attività, con la presa d'atto della presente modifica.

V. Di far salvi gli eventuali diritti di terzi.

VI. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.

VII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

VIII. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile l'arch. Sergio Bugatti.

Ancona, 10/05/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Provincia
di Ancona

Settore IV
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo
4.2.1 - UO Gestione rifiuti
Codice fiscale n. 00369930425

Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Nota trasmessa via posta elettronica certificata

Classificazione O.F.01.09

Fascicolo 2018/2

ITALMACERO SRL
VIA DELL'ARTIGIANATO 3
60015 FALCONARA MARITTIMA AN
italmacerosrl@legalmail.it

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
PIAZZA CARDUCCI, 4
60015 FALCONARA MARITTIMA AN
comune.falconara.protocollo@emarche.it

Oggetto: D.LGS. 152/2006, ART. 208 - DITTA ITALMACERO SRL - SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA DELL'ARTIGIANATO 3, FALCONARA MARITTIMA (AN). IMPIANTO PER LA GESTIONE DI RIFIUTI (OPERAZIONI D15-R3-R12-R13). PROVVEDIMENTO N. 20/2019 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 23/2018 DEL 3/5/2018 PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE.

Si trasmette in allegato la Determinazione Dirigenziale n. 470 del 10/5/2019, di cui all'oggetto.

Si ricorda l'obbligo di apporvi una marca da bollo da 16 euro.

Distinti saluti

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL DIRIGENTE

Arch. BUGATTI SERGIO

Documento informatico firmato digitalmente
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.